

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA**

**DGR n. 502 del 06/08/2024**

**OGGETTO:** ART. 43 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2004 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  
APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2024-2025.

Direzione Generale della Regione

*DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

**Riunione di Giunta del:** 06/08/2024

**Presidente:** MARCO MARSILIO

<b>Componenti della Giunta:</b>	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA**  
**DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA**

ART. 43 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2004 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE

**OGGETTO:** ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2024-2025.

**VISTI:**

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm. e ii. ed in particolare:

· l'art. 18, commi 1 e 1 bis, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

· l'art. 18, comma 2, modificato dall'art. 11-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 – convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*" – che ha introdotto la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nel predetto comma 1

previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

- la Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" ed in particolare l'art. 11 quaterdecies;

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornith, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, nel 2014, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;

- la revisione 2021 del documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU":

§ Volume 1 "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States";

§ Volume 2 "References provided by the Member States for the reported periods";

§ Species accounts.

- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

- la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- il Regolamento UE 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 entrato in vigore il 15 febbraio 2023 che limita l'uso e il trasporto di munizioni contenenti Piombo all'interno o in prossimità di zone umide;

- l'art. 31, comma 1 bis e comma 1 ter, della legge 157/1992 circa la detenzione di munizioni al piombo nelle aree umide;

- il D.M. MASAF n. 263986 del 22/05/2023 "Ricostituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN)";

- la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare l'art. 43, il quale stabilisce tra l'altro che: "3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e previo parere dell'OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio [...] per l'intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.

4. Nel calendario venatorio devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;

b) le giornate di caccia;

c) il carniere giornaliero e stagionale;

d) l'ora legale d'inizio e termine della giornata di caccia;

e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.";

- il Regolamento regionale n°1 /2017 e s.m.i sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

- la Legge Regionale 32/2015, "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"

**TENUTO PRESENTE** che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n.

157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

**DATO ATTO** che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge 157/1992 e smi, è una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia;

## **VISTI**

- il Documento ISPRA "*Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*";

-la Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

-la nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42", con la quale ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

-la sentenza della Corte costituzionale n. 69/2022 in merito al calcolo dell'arco temporale massimo di caccia per le specie;

**VISTA** la Deliberazione Consiliare del 15.9.2020, di cui al verbale 33/2, di approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo N. 146 Speciale (28.09.2020);

**PRESO ATTO** delle prescrizioni espresse dal Comitato CCR-VIA nel giudizio n.3226 del 4 agosto 2020 sul PFVR per la parte che relativa alle materie disciplinate dai Calendari venatori ai sensi dell'art. 43 comma 4 della L.R. 10/2004;

## **VISTE:**

- la DGR 451/2009 sui criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

-la DGR 877/2016 sulle misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della regione Abruzzo;

-le DGR 479/2018 e 279/2017 di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche;

## **VISTO :**

- il Piano di azione nazionale per la starna (*Perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;

- il Piano di gestione nazionale per l'Allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);

-la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MASE) prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019 che, al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, richiede la sospensione della caccia alle specie Moriglione e Pavoncella;

-la nota MASE prot. 88287/2024 con la quale il Ministero ha invitato tutte le Regioni a escludere la Tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25, sulla base dello stato di conservazione della specie in ulteriore declino e al fine di evitare di incorrere nel rischio di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli;

**VISTE** le seguenti disposizioni sulla prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA):

- la legge n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022), recante "misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana PSA";

-l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022);

-il Decreto 13 giugno 2023, adottato in attuazione dell'art. 19 -ter della legge n. 157 del 1992, recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";

-l'Ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana recante "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana.(Ordinanza n. 4/2023)";

-l'Ordinanza n. 2 del 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla PSA "Misure di applicazione del 'Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028': controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana";

-la propria DGR 245/2022 di approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa);

-il D.L. 154-5-2024 n. 63 (convertito in legge con L. 12 luglio 2024 n. 101) recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" che all'art. 10 comma 1 bis prevede: "*1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)».*

**DATO ATTO** che in data 8 maggio 2024 si è tenuta la riunione della Commissione consultiva regionale al fine di acquisire eventuali osservazioni o proposte in ordine alla bozza di calendario venatorio per la stagione venatoria 2024-2025 predisposta dal Servizio DPD023 il cui processo verbale è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato I**);

**TENUTO PRESENTE** che il Servizio DPD023 ha valutato attentamente ogni proposta ed osservazione avanzata nella seduta della commissione consultiva o pervenute in modo cartaceo;

**DATO ATTO** che in osservanza dell'articolo 18, comma 2 della L. 157/92, quest'ultimo modificato dall'art. 11 bis comma 1 lett. a) della legge 136/2023, sulla proposta di Calendario venatorio è stato richiesto il prescritto parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN);

**VISTO** il parere reso da ISPRA con la nota prot. n. 0034737/2024 del 21/06/2024, **Allegato II** della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che nel predetto parere l'ISPRA esprime apprezzamento sulla struttura data al Calendario venatorio presentato dalla Regione ed esprime inoltre valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato;

**RILEVATO** che per le questioni non trattate o non commentate nel citato parere, l'ISPRA ritiene condivisibile l'impostazione prospettata dalla Regione Abruzzo;

**VISTO** il parere reso dal CTFVN con la nota Masaf prot. n. 0276798 del 20 giugno 2024, **Allegato III** della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che nel predetto parere il CTFVN;

·esprime parere favorevole sulla proposta di CV della Regione Abruzzo in quanto *“le disposizioni contenute non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria.”*;

·formula alcune raccomandazioni circa la presenza nell'atto deliberativo di motivazioni idonee a consentire il prolungamento della caccia per alcune specie;

**PRESO ATTO** che:

- l'art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come *"organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province"*;

- il parere sul Calendario Venatorio, reso dall'ISPRA e dal CTFVN ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della medesima legge 157/1992, è obbligatorio ma non vincolante e che, laddove fosse disatteso, l'Amministrazione regionale ha l'onere di motivare le diverse scelte operate;

**VISTO** il parere reso da ISPRA con la nota prot. n. 0042623/2024 del 29/07/2024, avente ad oggetto *“Calendario venatorio 2024-2025 - art. 43, LR 28.01.2004, n. 10. Chiarimenti sulla cacciabilità di Beccaccia (Scolopax rusticola) e Starna (Perdix perdix)”*, **Allegato IV** della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la proposta di Calendario venatorio 2024-2025, di cui all'**Allegato V**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborata anche sulla base dei pareri acquisiti dall'ISPRA e dal CTFVN;

**RITENUTO** necessario esplicitare le scelte operate e le motivazioni a supporto su alcuni punti della proposta del Calendario venatorio 2024-2025, in particolare:

-per la **Quaglia** di consentire il prelievo venatorio dal 2 ottobre al 30 ottobre 2024. Il periodo proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA nel parere prot. n. 0034737/2024 del 21/06/2024.

La proposta di prelievo della Quaglia è coerente:

- con la direttiva 147/2009/CE, con la legge 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004;
- con il livello di classificazione della specie nella "Least concern" dello IUCN sia a livello globale, sia a livello europeo;
- con l'incremento della popolazione nidificante in Italia come risultante dal recente Rapporto Articolo 12 Direttiva Uccelli relativo al periodo 2013-2018;

- per **Cesena, Tordo bottaccio e Tordo Sassello** di consentire la caccia dal 2 ottobre 2024 al 9 gennaio 2025. Il periodo proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA nel parere prot. n. 0034737/2024 del 21/06/2024 secondo il quale: *"(...) in ragione dello stato di conservazione favorevole del tordo bottaccio e della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per il tordo bottaccio al 9 gennaio 2025, data entro cui va prevista anche la cessazione del prelievo del tordo sassello e della cesena."*

- per il **Colombaccio** di consentire il prelievo venatorio dal 15 settembre al 30 gennaio 2025. Nel mese di settembre e nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento. Inoltre è stato previsto che dal 21 gennaio sia tenuta una distanza di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici.

La proposta di prelievo è coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la data di chiusura al 31 gennaio;

La data di termine del prelievo risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)".

La specie è in buono stato di conservazione a livello europeo.

Circa la legittimità della scelta operata dalla Regione Abruzzo per la parziale sovrapposizione della caccia con la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza, indicata nel documento KC 2021 per il territorio italiano al 30 ottobre, si rappresenta che l'ISPRA nel parere 0034737/2024 del 21/06/2024 suggerisce di non consentire la caccia alla specie a febbraio, come prospettato nel CV inviato per il parere, ma di prevedere in alternativa una preapertura nel mese di settembre. Inoltre la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" dell'Ispra, per questa specie riporta le seguenti considerazioni: *" (...) mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in*



*Italia.*"

Lo status nazionale della specie secondo quanto emerso dal progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013", redatto dalla LIPU, è in forte incremento, rispetto alla media annua nel periodo ( +12,2%).

- per la **Beccaccia** di consentire il prelievo venatorio dal 2 ottobre al 31 dicembre 2024. E' possibile estendere il prelievo fino al 9 gennaio 2025 nelle aree Natura 2000 e fino al 20 gennaio 2025 per le aree al di fuori di Natura 2000 solo per quegli ATC che effettuano la gestione della specie che preveda la pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e il monitoraggio della specie, svolto da personale qualificato e durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale.

Il periodo di caccia proposto per la specie risulta coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio.

La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio.

Fissare la data di termine del prelievo al 20 gennaio 2025 rispetto al 9 indicato da ISPRA nel parere 0042623/2024 risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito per detta specie dal documento "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)", in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici". La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).

L'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", per questa specie rileva che "la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile".

La gestione della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è attuata dalla Regione Abruzzo già a partire dal 2013 (sulla base di specifica DGR n° 953 del 16/12/2013) attraverso un protocollo di monitoraggio concordato con ISPRA che ha anticipato le indicazioni contenute nel "Protocollo Nazionale per il Monitoraggio della Beccaccia nelle Aree di Svernamento mediante Cane da Ferma" (Protocollo ISPRA n. 17370 del 19 febbraio 2018). A livello regionale sono disponibili dati di monitoraggio dell'ultimo decennio, con un elevato livello di standardizzazione dei rilievi in quanto effettuati da personale opportunamente formato attraverso Corsi riconosciuti ISPRA e con cani "abilitati", ovvero che hanno superato specifica prova certificata da giudici ENCI.

Dall'analisi dei prelievi realizzati nell'ultimo quinquennio emerge che, a parte la S.V. 2020/21 in cui c'è stata una flessione dovuta alle restrizioni imposte per l'attività venatoria a causa della Pandemia di Covid 19, i prelievi risultano numericamente stazionari ogni anno, attestandosi intorno ai 1500 capi all'anno (media 1503,20).

I censimenti si svolgono contemporaneamente in tutti gli ATC in periodo gennaio-febbraio, dopo la chiusura della caccia e prima dell'inizio di una consistente migrazione pre-nuziale e forniscono dati sulle consistenze di beccacce a fine caccia.

Dai censimenti, realizzati con una copertura della superficie idonea alla specie di circa 10%, si nota una buona densità residua a fine stagione venatoria, sia negli Istituti faunistici che in territorio libero.

I dati dei censimenti uniti a quelli degli abbattimenti, sembrano mostrare che il prelievo sin qui attuato non ha inciso in maniera significativa sulla popolazione di beccacce svernante in Abruzzo. Di conseguenza si può affermare che le scelte previste dal Calendario Venatorio della Regione Abruzzo di cacciare la beccaccia fino al 20 gennaio sono state sin qui corrette.

Al fine di mitigare l'impatto sulla specie è stata prevista: -la riduzione nel mese di gennaio dei carnieri a 2 capi giornalieri e di porre il limite del prelievo massimo annuale a 20 capi, - di sospendere la caccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate nel protocollo elaborato dall'ISPRA per le emergenze freddo (Protocollo gelo).

-per il **Cinghiale** di consentire la caccia dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025. Il periodo proposto è coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92 come modificato dal D.L. 15-5-2024 n. 63, convertito con L. 12 luglio 2024, n.101). La specie è presente in modo massiccio sul territorio regionale ed è causa di ingenti danni alle colture ed incidenti stradali.

Sulla base delle disposizioni adottate a livello nazionale per l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione della Peste Suina Africana occorre rimuovere il maggior numero possibile dei capi presenti sul territorio. L'estensione della caccia è una delle misure più efficaci per aumentare il numero di capi prelevati. Pertanto prevedere l'esercizio della caccia al cinghiale dal 2 ottobre al 31 gennaio appare coerente con gli obiettivi di riduzione della specie fissati dalle ordinanze del Commissario PSA;

-per **Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Beccaccino** di consentire il prelievo venatorio dal 2 ottobre 2024 al 20 gennaio 2025 . Il periodo proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA nel parere prot. n. 0034737/2024 del 21/06/2024. Al fine di mitigare l'impatto sulla specie sono state recepite le indicazioni dell'ISPRA, consentendo il prelievo di tali specie in forma vagante a gennaio in prossimità di corsi d'acqua, canali, fossi, risaie aree umide ed entro 50 metri di distanza da questi;

· la proposta di prelievo è coerente con la direttiva 147/2009/CE, con la legge 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004;

· tutte le specie citate sono fuori dal periodo riproduttivo secondo il documento europeo *Key Concepts*;

· i periodi di apertura e chiusura rispettano le indicazioni contenute nel key concepts Document 2021;

-per l'**Alzavola** di consentire il prelievo venatorio dal 2 ottobre 2024 al 20 gennaio 2025.

Il periodo di caccia proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA nel parere prot. n. 0034737/2024 del 21/06/2024 Inoltre è coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio.

La specie secondo la classificazione IWC per l'avifauna acquatica è indicata in forte incremento.

La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;

La data di termine del prelievo al 20 gennaio 2025 risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)", in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici". La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);

-per il **Germano reale** di consentire il prelievo venatorio dal 2 ottobre 2024 al 20 gennaio 2025.

Il periodo di caccia proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA nel parere prot. n. 0034737/2024 del 21/06/2024

Inoltre è coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio.

La data di termine del prelievo al 20 gennaio 2025 risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale alla luce di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92" che riporta quanto segue: *"La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti"*.

-per la **Allodola** di consentire la caccia dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024 con un carniere giornaliero massimo di 5 allodole e massimo stagionale pari a 25.

Il prelievo è consentito nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Nazionale per l'Allodola approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15.02.2018.

Le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo di termine della fase riproduttiva e all'inizio della migrazione prenuziale, così come definito per l'Allodola dal documento "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)".

Il periodo di caccia proposto per la specie risulta coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio.

Nel parere reso alla Regione Abruzzo con nota prot. 0034737/2024 del 21/06/2024 l'ISPRA ritiene ammissibile il prelievo dell'Allodola, condividendo la riduzione prospettata dalla regione dei carnieri giornaliero e stagionale, nelle more della piena attuazione del Piano di gestione nazionale della specie.

-per la **Starna** di consentire la caccia dal 2 ottobre al 30 novembre 2024, secondo le prescrizioni riportate al capo G Starna del Calendario venatorio. Il prelievo alla specie è consentito solo presso quegli ATC che effettuano adottano piani annuali conservativi, autorizzati dalla Regione Abruzzo, secondo le previsioni del Piano nazionale d'azione per la Starna.

La proposta di prelievo è coerente con la direttiva 147/2009/CE, con la legge 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004.

La data di apertura della caccia ad ottobre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)".

Nel parere reso alla Regione Abruzzo con nota prot. 0034737/2024 del 21/06/2024 l'ISPRA ritiene che *"dal momento che sul territorio cacciabile regionale non son presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2024/2025."*

Nel successivo parere integrativo reso da Ispra con nota 42623/2024 per la Starna, l'Istituto alla luce dei chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale, non ne esclude la cacciabilità, riconosce che ci sono in Abruzzo *"buone prospettive per il recupero della specie (non necessariamente della sottospecie italiana), in virtù della buona idoneità ambientale di molte aree regionali e delle attività propedeutiche sin qui realizzate."*. Nel medesimo parere l'ISPRA indica che *"il prelievo venatorio della specie è quindi legata all'adozione delle"*

azioni, anche in modo graduale ma con un cronoprogramma definito, previste dal Piano di gestione nazionale della starna, in particolare:

- istituzione dei primi distretti di gestione a partire dalla stagione venatoria 2025/26;
- prelievo venatorio autorizzato solo nei distretti di gestione (come avviene per la coturnice);
- riduzione graduale dei ripopolamenti e loro localizzazione nelle aree protette o a divieto di caccia alla starna.”.

Alla realizzazione graduale di tali iniziative di gestione della Starna, l'amministrazione regionale si impegna a svolgere a partire dalla prossima stagione venatoria, come richiesto da ISPRA.

In merito alla Starna di evidenzia che, dai dati desunti dall'ultimo censimento con cane da ferma, effettuato dagli ATC regionali all'interno di alcuni Istituti Faunistici in cui la caccia è vietata (ZRC, AC e ZRV) nel mese di agosto 2023, è stato evidenziato che esistono sul territorio regionale alcuni nuclei naturali di starne.

ATC	N° Istituti Faunistici censiti (ZRC/ZRV/AC)	Ettari complessivi	N° esemplari censiti	Densità (capi/ettaro)	N° Brigate conteggiate
L'Aquila	7	4054	91	0,022	13
Barisciano	2	986	46	0,046	6
Avezzano	5	3340	84	0,025	14
Salinello	4	3820	88	0,023	12
Vomano	5	3560	115	0,032	15
Subequano	2	1870	136	0,072	17
Vastese	4	2045	109	0,053	12
<b>TOTALE REG</b>	<b>29</b>	<b>19.675</b>	<b>669</b>	<b>0,034</b>	<b>89</b>

Nella Regione Abruzzo sono realizzate tutte le attività di “gestione attiva” della Starna, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/147/CEE, ed in ottemperanza di quanto previsto dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) e dal Piano di Gestione Nazionale (ISPRA). In particolare: -censimenti regolari effettuati con tecniche validate da ISPRA e con personale opportunamente formato; -finanziamento di miglioramenti ambientali; -piani di controllo delle specie opportuniste (volpe e corvidi) realizzati dai singoli ATC, - pianificazione del prelievo a partire dalle reali consistenze accertate nel mese di agosto-settembre.

La caccia alla starna è consentita attualmente solo a quegli ATC (7) che effettuano la gestione attiva della specie e producono un piano di prelievo che riporta tutti gli interventi effettuati.

Gli attuali Piani degli ATC, di durata annuale, perseguono una gestione attiva e sostenibile della specie tramite: -interventi di miglioramento ambientale; -monitoraggi demografici delle popolazioni con le metodiche descritte in Appendice I del Piano d'Azione nazionale applicate al territorio dell'Unità di gestione effettivamente vocato alla specie, al fine di stimare la densità pre-riproduttiva (attraverso censimenti al canto in playback) ed il successo riproduttivo (attraverso il censimento con cane da ferma). Il monitoraggio può coinvolgere l'intera Unità di Gestione se di piccole dimensioni o una percentuale superiore al 30% in caso di Unità di Gestione di oltre 8.000 ettari.

Le immissioni finalizzate alla ri-costituzione di popolazioni stabili sul territorio, con numeri proporzionali all'estensione del territorio vocato ed alla densità di animali già presenti. I capi immessi appartengono alla sottospecie *Perdix perdix italica* (o almeno al genotipo maggiormente vicino ad essa in base alle disponibilità di mercato) e provengono da allevamenti selezionati sulla base dei criteri individuati nell'Appendice II del Piano d'Azione nazionale (tecniche di allevamento, condizioni sanitarie e di profilassi, caratteristiche

morfologiche e genetiche degli animali). Gli allevamenti selezionati sono in grado di fornire la necessaria documentazione genetica degli animali. Questa è una condizione imprescindibile per poter procedere all'acquisto. Gli individui rilasciati vengono tutti marcati e il termine per le immissioni è fissato al 31 luglio.

I piani annuali di prelievo sono elaborati, sulla base dei risultati del monitoraggio, e prevedono un prelievo massimo del 15% della popolazione post-riproduttiva stimata.

Tutti gli abbattimenti vengono comunicati dai cacciatori agli ATC in tempo reale (tramite specifiche applicazioni) e, qualora il tetto di prelievo venga raggiunto prima del 30 novembre, si provvede immediatamente alla chiusura anticipata della caccia.

Il PFVR ha confermato le previsioni che consentono il prelievo venatorio della starna negli ATC alle condizioni sopra richiamate.

-per la **Tortora** di non consentirne la cacciabilità nel territorio della Regione Abruzzo in quanto specie in declino che il MASE, con nota prot. 88287/2024 inviata a tutte le regioni, ha chiesto di escludere dai calendari venatori per la stagione 2024-25, sulla base dello stato di conservazione della specie in ulteriore declino e al fine di evitare di incorrere nel rischio di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli;

-per le specie **Moriglione e Pavoncella** di non consentirne la cacciabilità nel territorio della Regione Abruzzo in quanto il MASE con nota prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019 richiede la sospensione della caccia al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea in considerazione dello stato di conservazione delle specie;

- per il **Combattente** di non consentirne la cacciabilità nel territorio della Regione Abruzzo in quanto definita come in declino (SPEC II ) e secondo il PFVR poco presente nel territorio abruzzese;

**RITENUTO** di cogliere il suggerimento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) contenuto nel parere 0034737/2024 del 21/06/2024 circa il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento ai primi di settembre, per la tutela della fase riproduttiva di alcune specie o di dipendenza dei giovani e circa la limitazione dell'attività nel tardo pomeriggio;

**RITENUTO** di precisare, in merito all'area contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, che la Deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 5 luglio 2018 prevede al punto 3 che, nelle more dell'approvazione del regolamento concernente le attività consentite, continuino a trovare applicazione le disposizioni che regolano l'attività venatoria in vigore;

**RITENUTO** altresì, di prevedere il divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna indicati da ISPRA nel parere 0034737/2024 del 21/06/2024 la cui cartografia è riportata nell'approvando calendario venatorio, fatta eccezione per la caccia al cinghiale, esercitabile esclusivamente con munizionamento a palla unica, in considerazione dell'elevata presenza in ambito regionale della specie, dei danni causati alle produzioni agricole e del numero di incidenti stradali causati e soprattutto della situazione di emergenza sanitaria nazionale per l'epidemia di PSA che ha portato all'assunzione della richiamata normativa in merito, che impone specifici stringenti obiettivi di riduzione della specie cinghiale;

**TENUTO PRESENTE** che le forme di caccia al cinghiale praticabili in Abruzzo, ai sensi del Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati n. 1/2017, sono: -la caccia collettiva in braccata ovvero in girata, -la caccia in forma individuale con cane limiere, ovvero da postazione fissa senza cane ovvero alla

cerca senza cane;

**DATO ATTO** che a seguito dell'adozione del PFVR cessa la necessità di sottoporre il Calendario Venatorio alla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), e che sono state recepite all'interno dell'approvando calendario tutte le osservazioni riportate nel giudizio VINCA al PFVR attinenti alle discipline di competenza dei calendari venatori;

**TENUTO PRESENTE** che è in uso nella Regione Abruzzo un programma di gestione WEB-GIS denominato "Artemide" che consente la registrazione, la raccolta e l'organizzazione dei dati rilevati dai tesserini di abbattimento di ogni cacciatore;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto di approvare il Calendario venatorio 2024-2025 di cui all'**Allegato V**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### **DATO ATTO**

- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Regionale Supporto Specialistico all'Agricoltura, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente atto;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Agricoltura, in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;
- che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;

**DATO ATTO** altresì, che il Dirigente con la sottoscrizione della presente deliberazione attesta l'assenza di dati personali da omettere, ai fini della pubblicazione della stessa;

**VISTA** la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare il **Calendario Venatorio Regionale 2024/2025** di cui all'**Allegato V**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>;

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Antonella Gabini  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA  
Antonella Gabini  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
Elena Sico  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.  
Emanuele Imprudente  
*(Firmato digitalmente)*

---





**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA**

A pag. 14 dell'Allegato V, denominato "all V CV 2024-2025 dopo ISPRA\_ finale.pdf", al "CAPO L) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2024 2025", alla colonna "DICEMBRE" corrispondente alla riga "Cinghiale", DELE "al 30". Sulla medesima riga, nella colonna GENNAIO, ADDE "al 30". N. 2 postille approvate dalla Giunta regionale. La Segretaria della Giunta Regionale Avv. Stefania Valeri

## **RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA**

*(Firmato digitalmente da)*

**MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE**

Data: 06/08/2024 19:45:23

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*

**STEFANIA VALERI  
SEGRETARIO**

Data: 07/08/2024 08:35:04

Nr. di serie certificato: 4233786916500237329